



Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 48 21
Fax +41 (91) 695 08 49
municipio@chiasso.ch

ORDINANZA MUNICIPALE

RIGUARDANTE L'UTILIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO, RICREATIVO E CULTURALE DEL COMUNE DI CHIASSO - PALAPENZ

Il Municipio di Chiasso,

richiamato l'art. 192 LOC e giusta le disposizioni contenute nel Regolamento concernente le tariffe per l'utilizzazione del Palapenz, Centro sportivo, ricreativo e culturale del Comune di Chiasso, fissa le seguenti norme:

I. IN GENERALE

1 - USO PALAPENZ

Il Palapenz di principio è riservato alle manifestazioni pubbliche organizzate dal Comune. Il Municipio, su preavviso del Dicastero dello Sport e tempo libero, può concedere in locazione il Palapenz, contro pagamento della relativa tassa, ad associazioni, enti, organismi, ditte, ecc., che ne fanno richiesta per:

- A) Manifestazioni di carattere culturale, artistico, sportivo, ricreativo e politico.
- B) Altre manifestazioni a scopo di lucro, esposizioni di vendita e attività a carattere congressuale, societario, commerciale, ecc..

2 - IMPIANTI UTILIZZABILI

Per impianti utilizzabili si intendono quelli ubicati al pianterreno dello stabile, le gradinate fisse e quelle mobili, la sala riunioni, la cucina industriale, gli spogliatoi ed i servizi annessi, con l'esclusione del bar e dei locali deposito.

Gli impianti possono venir locati totalmente o parzialmente.

Sala A

locale di mq 830 di superficie lorda, attrezzato con pavimento in legno elastico per uso polisportivo, munito di tribuna fissa con 340 posti a sedere;

Sala B

locale di mq 830, pavimento in legno rigido, per uso polivalente, con sottostruttura incorporata per la formazione di quattro viali per il gioco delle bocce su terra battuta, munito di tribuna fissa con 340 posti a sedere.

I due locali, mediante azionamento atto alla rimozione della parete amovibile centrale, possono formare un unico ambiente, con pavimento uniforme e con una superficie lorda di mq 1660, della capienza massima di 2'500 persone.

Ai lati dei due locali possono anche essere montate tribune mobili.

Lo stabile dispone inoltre di:

- 1 bar-ristorante con circa 50 posti (soggetto a regolamentazione particolare)
- 1 sala riunioni per circa 30 persone (9 tavoli + 30 sedie)
- 1 sala regia per registrazioni o effetti audiovisivo
- 5 locali per Società + 1 ufficio custodi
- 1 cucina industriale
- 1 "foyer" con guardaroba di circa mq 110
- 4 spogliatoi con annesse docce.

L'impianto è inoltre dotato delle seguenti infrastrutture mobili:

- 80 tavoli, per 420 posti,
- 420 sedie.

Nelle immediate vicinanze è ubicato un posteggio per circa 250 automobili.

3 - SORVEGLIANZA

La sorveglianza del Palapenz è affidata al Municipio e per esso al Dicastero dello Sport e tempo libero (in seguito denominato "Dicastero").

4 - UTILIZZAZIONE

Il Municipio detiene ed esercita la competenza esclusiva per stabilire sulla concessione parziale o totale della struttura ai fini delle manifestazioni.

L'utilizzazione di accessori non compresi nell'inventario dello stabile dovrà essere preavvisata dal Dicastero. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi destinati alla messa a disposizione di questi accessori saranno assunti dall'utente.

5 - DOMANDE DI CONCESSIONE

Le domande ricorrenti per l'uso del Palapenz devono essere inoltrate per iscritto al Municipio, accompagnate dal programma di massima della manifestazione, la presumibile partecipazione e le necessità di sistemazione degli impianti, entro il mese di ottobre dell'anno precedente.

Le domande ordinarie potranno venir accolte anche successivamente a condizione che gli impianti siano liberi.

Di regola, nell'assegnazione dell'impianto, le associazioni, le società, gli istituti o enti di Chiasso godono della precedenza rispetto ad altri.

Eventuali rinunce, entro 3 settimane dall'utilizzazione, sono soggette al pagamento di un'indennità per spese amministrative.

6 - PERMESSO DI MESCITA

La gerenza del bar viene appaltata dal Municipio.

Il Municipio ha la facoltà di concedere, per manifestazioni organizzate da società sportive, società senza scopo di lucro ed enti benefici, l'autorizzazione alla vendita di bibite all'interno del Palapenz, dietro corresponsione di un importo pari al 10 % dell'incasso lordo registrato dalle società sulla vendita delle bibite durante la manifestazione, ritenuto un minimo di fr. 100.--.

Per quanto concerne manifestazioni a scopo di lucro, il gerente rimane l'unico autorizzato a gestire un'osteria all'interno del Palapenz.

Sono parimenti applicabili tutte le disposizioni della legge cantonale sugli esercizi pubblici.

In particolare, tanto al gerente dell'osteria del Palapenz, come agli organizzatori di manifestazioni non a scopo di lucro, ai quali è stata concessa l'autorizzazione a gestire la mescita, è richiamato il divieto di vendere alcol ai minorenni (meno di 18 anni) e l'obbligo di prevedere almeno 3 bibite analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bibita alcolica più economica (art. 24 cpv. 1 e 2 Lcar).

7 - CONSEGNA DEGLI AMBIENTI

La consegna degli ambienti viene fatta, di regola, dal Dicastero nel giorno feriale antecedente la prima data di utilizzo richiesta, dopo le ore 12:00.

Il termine di riconsegna degli impianti deve avvenire entro le ore 12:00 del primo giorno feriale successivo all'ultima data di concessione.

Il Comune si impegna a consegnare gli ambienti puliti ed in perfetto ordine.

Gli stessi dovranno venir riconsegnati nelle medesime condizioni; in caso contrario le spese di ripristino verranno addebitate all'utente.

Ogni danno constatato verrà pure caricato all'utente.

E' facoltà del Municipio di richiedere un deposito preventivo quale garanzia.

8 - AZIONAMENTO E MANOVRA DELLE ATTREZZATURE

L'azionamento e la manovra di tutte le attrezzature, fisse o mobili, è di competenza del personale del Comune, il quale ha pure il diretto controllo sulla sistemazione di eventuali addobbi o decorazioni. Per l'uso delle apparecchiature più semplici, quali microfono, ecc., gli utenti dovranno designare un responsabile.

**II. TARIFFE****9 - UTILIZZAZIONE GENERALE**

	1 sala	sale congiunte	Cucina Industriale	Sala riunioni
a) manifestazioni giusta art. 1A) fino a 24 ore di concessione				
➤ organizzate dalle società di Chiasso la cui attività è senza scopo di lucro ed è basata sul volontariato	200.--	400.--	100.--	50.--
➤ organizzate da enti, società e associazioni di Chiasso per la promozione della lo- ro attività	300.--	500.--	200.--	100.--
➤ organizzate da enti, società e associazioni regionali e cantonali	600.--	1'100.--	400.--	150.--
b) altre manifestazioni giusta art. 1B) fino a 24 ore di con- cessione	1'000.--	1'800.--	600.--	300.--
c) disdetta – indennità unica	200.--			
d) Inoltre, viene richiesto un importo di fr. 500.-- per le manifestazioni descritte nel para- grafo a), e di fr. 1'000.-- per le altre manifestazioni, quale indennizzo per la chiusura e la riapertura dei viali delle bocce.				
e) Nella tariffa sono comprese le spese di riscaldamento ed il consumo normale di energia elettrica, nonché l'uso degli impianti fissi.				
f) La tassa di concessione è dovuta anche per i giorni necessari per la sistemazione degli ambienti, prima e dopo la manifestazione.				

**10 - NOLEGGIO ATTREZZATURE COMPLEMENTARI: TAVOLI, SEDIE, TRIBUNE
MOBILI (5 ELEMENTI), TENDE E TAPPETO IGNIFUGO**

a) mediante posa da parte dell'utente	tavoli	1 x fr. 2.-- per 1 giornata
	sedie	1 x fr. 0.30 per 1 giornata
b) mediante posa da parte del personale del Comune	tavoli	1 x fr. 4.-- per 1 giornata
	sedie	1 x fr. 0.60 per 1 giornata
	tribune mobili	fr. 50.-- / per elemento
	utilizzo tende	fr. 200.-- per sala
	utilizzo tappeto ignifugo	fr. 400.-- per sala

Nel caso di manifestazioni organizzate dalle Società di Chiasso senza scopo di lucro e la cui attività è basata sul volontariato, non verrà percepita alcun importo per la messa a disposizione delle attrezzature complementari del Palapenz, a patto che sia l'utente a provvedere alla posa.

11 - UTILIZZAZIONE REPARTO "BOCCE" (SALA B)

Municipio concede la sala B, ossia i 4 viali per il gioco delle bocce, all'Associazione Chiasese Sport Bocce tramite contratto rinnovabile.

L'utilizzazione di tutti i viali delle bocce è a pagamento.

Due viali devono essere lasciati a disposizione di tutti coloro che ne facessero preventiva richiesta, anche se non sono affiliati a federazioni, a gruppi sportivi o aziendali.

L'utilizzazione è soggetta al pagamento delle seguenti tariffe per 2 viali:

fr. 50.--	per 1/2 giornata,
fr. 100.--	per 1 giornata.

Per lo svolgimento di gare o manifestazioni dovranno venir rispettate le disposizioni generali d'utilizzazione.

12 - UTILIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE

Per l'azionamento e la manovra delle attrezzature, la sistemazione degli ambienti, la pulizia o altri fabbisogni, svolti dal personale del Comune, l'utente versa al Comune, le indennità previste dal Regolamento Organico dipendenti.

13 - MODALITA' DI PAGAMENTO

L'ammontare dell'importo dovuto è fissato nella lettera di concessione ed è dovuto dal richiedente anticipatamente; eventuali conguagli a manifestazione terminata.

III. DISPOSIZIONI PER IL BALLO E PROROGHE D'ORARIO

14 - PERMESSI PER IL BALLO E PROROGHE D'ORARIO

L'ottenimento dei permessi per il ballo e delle proroghe d'orario è di competenza dell'utente. Essi dovranno venire richiesti, preventivamente, parallelamente alla domanda di concessione al Municipio di Chiasso, e meglio al Municipio di Balerna, secondo le modalità della legge sugli esercizi pubblici. Il volume del suono delle orchestre non deve dar luogo a disturbi al vicinato e dalle ore 23.00 in avanti deve superare il limite massimo di 55 dB, udibile all'esterno del Palapenz.

Le riproduzioni musicali dovranno essere concordate direttamente con la SUIISA secondo quanto previsto dalla Legge federale sui diritti d'autore. Il Municipio si ritiene sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Per tutte le manifestazioni pubbliche il cui pubblico è esposto a stimoli sonori o amplificati o in cui vengono generati raggi laser, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- ☞ gli organizzatori sono tenuti a rispettare il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (ROSLa);
- ☞ si richiama in particolare l'obbligo da parte dell'organizzatore di notificare almeno 14 giorni prima della manifestazione alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del Territorio, tramite un apposito formulario scaricabile al seguente link <https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/upr/temi/rumore/sportello/formulari/> lo svolgimento di manifestazioni nelle quali sono utilizzati impianti di riproduzione sonora per via elettroacustica.

15 - TOMBOLE, LOTTERIE

L'ottenimento dei permessi necessari è compito dell'utente.

16 - ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI

La Polizia comunale ed i rappresentanti designati dal Municipio hanno libero accesso a tutte le manifestazioni e nei locali del Palapenz.

17 - SERVIZIO D'ORDINE

Ogni organizzatore di manifestazioni deve predisporre un servizio d'ordine all'interno del Palapenz, da sottoporre preventivamente per approvazione alla Polizia comunale, inclusa la regolamentazione del traffico stradale e sul posteggio esterno.

La Polizia comunale ne garantisce la supervisione.

IV. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

18 - STAND E BANCARELLE

Senza il permesso del Municipio è vietato installare qualsiasi genere di stand per giochi, bancarelle di vendita e buvettes, sia all'interno sia all'esterno del Palapenz.

19 - ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI PARTICOLARI

Le esposizioni e le manifestazioni, che richiedono un allacciamento supplementare alla corrente elettrica, o ad altri impianti, sono oggetto di una richiesta particolare ed il consumo è addebitato separatamente secondo le tariffe in vigore.

20 - RESPONSABILITA'

L'utente deve stipulare un contratto assicurativo per un'adeguata copertura della responsabilità civile e per i danni derivanti dall'attività dell'esercizio con garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali di fr. 3'000'000.-- per ogni caso di sinistro. La stipulazione di un contratto di assicurazione va comprovata da una dichiarazione dell'assicuratore (art. 60, 61 e 85 RLear).

Il Municipio declina ogni responsabilità per oggetti abbandonati o venuti a mancare e per danni che dovessero derivare a cose o a terze persone a dipendenza delle concessioni rilasciate.

21 - IMPIANTI A GAS LIQUEFATTO

Si rammenta che durante le manifestazioni che prevedono l'impiego di impianti a gas liquefatto (tra cui rientrano i grill a gas), possono essere utilizzati unicamente apparecchi a gas controllati conformemente alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

V. DISPOSIZIONI FINALI

22 - Per tutto quanto non contemplato nella presente Ordinanza, il Municipio deciderà caso per caso e a suo insindacabile giudizio.

23 - La presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni altra precedente disposizione in materia. La sua entrata in vigore è fissata per il 1° gennaio 2019.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

Bruno Arrigoni *

il Segretario:

Umberto Balzaretti



Pubblicata all'albo comunale dal 29 ottobre al 27 novembre 2018.

Contro la presente Ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona, entro il periodo di pubblicazione.